

ammesso una volta il principio di eccellente economia politica che era stato proclamato dall'onorevole ministro delle finanze, non poteva non presentarsi naturalmente all'unanime consenso di tutti i componenti la Commissione il desiderio di estendere questo principio a tutti i porti delle provincie meridionali. Era tanto più giusta una tal brama, in quanto che questa facoltà; dietro il regolamento del 12 settembre 1860, era già stata estesa a tutte le antiche provincie.

Pareva dunque che non solo in senso di buona economia politica, ma ancora dal lato della giustizia questa facoltà dovesse estendersi egualmente a tutti i porti delle provincie meridionali.

Fu infatti nostro desiderio, e si espose questo voto all'onorevole ministro delle finanze, il quale, chiamato nel seno della Commissione, dichiarò quali fossero i motivi che l'avesse impedito fino allora d'introdurre nella legge un articolo, nel quale questa facoltà si estendesse egualmente a tutti i porti.

La limitazione nasceva non dal diritto, non dal principio, ma dall'impossibilità, o almeno dalla difficoltà di attuare in pratica il principio.

Infatti, per ammettere la facoltà di depositare e di riesportare, per necessità si esige d'aver locali convenienti, onde non si eserciti un contrabbando dannoso alle stesse finanze, ed alla stessa economia, che si vuol introdurre nella legge, e nello stesso tempo richiedesi un personale anche vistoso, del quale non può sempre ed in ogni circostanza e con vantaggio disporre il Governo, dal momento che non vi sono depositi in una scala così estesa da compensare le spese che si introducono nelle finanze.

Queste erano le condizioni delle cose, ed è per ciò che non s'era arrecata nessuna mutazione nella legge, tranne una semplice modificazione di dicitura.

Si è notata poi un'altra circostanza, ed era la seguente: avere cioè il Ministero dichiarato che intendeva ben presto di entrare in una linea più conveniente e più analoga ai nuovi progressi fatti nel commercio e nell'applicazione delle dogane.

È venuta, dopo di questo, la petizione della città di Catania, la quale fu rimessa alla Commissione, e la Commissione unanime ha trovato che detta città meritava certamente considerazione, non solo per quei riguardi che possono essere comuni a tutti gli altri porti, tanto per linea di giustizia, quanto per linea di buona economia politica, ma per fatti particolari; in quanto che questa città aveva del suo proprio costruito un molo, del suo proprio si era formato un porto, e del suo proprio aveva perfino accresciuti i porti che ne percepisce il Governo.

L'obbiezione però si era presentata anche per Catania, come per gli altri porti, nella difficoltà pratica d'attuazione di questa facoltà. A questo è stato risposto che Catania possiede benissimo dei locali, e si è accertato che anche in altri porti del regno di Napoli potessero essi esistere; si è creduto quindi conveniente dalla Commissione, di cui ho l'onore di essere relatore, di raccomandare questa petizione particolarmente all'onorevole ministro, e raccomandargli anche se non credesse di serbarsi una facoltà di estendere la legge dei depositi e della riesportazione ad altri porti dell'ex-regno delle Due Sicilie, dove si trovassero delle condizioni convenienti per farlo senza danno delle finanze. A questo l'onorevole ministro potrà meglio rispondere di quel che noi potrei fare io stesso.

**BASTOGI**, ministro per le finanze. È nota a tutti l'importanza commerciale di Catania come quella di Bari, ed il ministro è ben lieto di poter soddisfare con nuovi ordina-

menti ai bisogni commerciali di quei porti. Ma vi sono pure altri porti.

Quindi il Ministero, mentre dichiara che si occuperà immediatamente per concedere depositi con facoltà di riesportazione, tanto a Catania, come a Bari ed altri porti importanti, per questa ragione propone di aggiungere alla legge un secondo articolo.

Il 1° articolo riguarda quei porti ove esistono già dei depositi; ha perciò parlato di Napoli e di Palermo; ma quando convenga accordare depositi con facoltà di riesportazione e collo stesso diritto di ostellaggio ad altri porti, per questa riesportazione è necessario aggiungere alla legge un articolo col quale sia conferita al Ministero questa facoltà per valersene, quanto più presto sia possibile, anche per porti di minor importanza, ove ciò sia di interesse generale del commercio italiano.

L'articolo che aggiungerei sarebbe compilato nel modo seguente:

« È autorizzato il Governo di stabilire depositi doganali con facoltà di riesportazione in altri porti delle provincie meridionali mediante il pagamento dello stesso diritto di ostellaggio. »

Così sarebbe data autorità al Governo di estendere la facoltà di riesportazione a quei depositi che ora non hanno questa facoltà, e di autorizzare depositi con facoltà di riesportazione dove ancora non sono. Mi pare in questa guisa di soddisfare ai desiderii manifestati da tutti i deputati.

**MICHELINI**. Primieramente, se la Camera deve accettare il 2° articolo, testè letto dall'onorevole ministro delle finanze, mi sembra che si dovrebbero cancellare le parole restrittive « provincie meridionali, » imperocchè punto non dubito che il signor ministro, ove altri porti del Mediterraneo o dell'Adriatico dell'Italia centrale o settentrionale presentassero le stesse facilitazioni che presentano quelli delle provincie meridionali, ad essi pure estenderebbe il beneficio dei depositi di cui ora trattiamo. Inoltre queste denominazioni è bene scompaiano al più presto dalle nostre leggi, agli occhi delle quali non vi sono provincie meridionali o settentrionali, ma solamente provincie italiane. È bene adunque non adoperarle che in caso di assoluta necessità, che qui non c'è.

Ma sopra questa improvvisa proposta del ministro farò una avvertenza di più grave momento, ed è ch'essa dà il carattere di legge generale ad una legge che prima era affatto speciale, siccome quella che non riguardava che le città di Napoli e di Palermo.

Io non dico che questa proposta sia talmente disforme dalla legge primitiva che debba essere respinta, e che si possa muovere contro di essa la questione pregiudiziale. Riconosco esservi analogia tra la legge primitiva e la nuova aggiunta che il ministro ci propone. Non mi oppongo quindi che quell'aggiunta sia discussa, ma dico che è tale da richiedere tutta l'attenzione della Camera.

Quanto a me, stimo opportuno di afferrare quest'occasione per manifestare alla Camera il mio pensiero sopra una legge generale circa i depositi con facoltà di riesportazione.

Molti degli onorevoli preopinanti, mossi da carità del loconatio, o da riconoscenza verso i loro mandanti, hanno chiesto che a molti altri porti si estendessero le facilitazioni che questa legge sta per fare ai porti di Napoli e di Palermo. Se col tempo il Parlamento farà ragione a tali domande, sorgerranno altre e poi altre, finchè tutti i porti italiani, per quanto tenue ne sia l'importanza, non abbiano i loro depositi. Io porto quindi opinione che il Parlamento debba prefiggere a sè stesso una norma nelle concessioni di cui si tratta; altri-